



# ***Legge sulla gestione dei rifiuti nel Comune di Brusio***

(approvata dall'Assemblea comunale il 07.12.1997)

## **I. Disposizioni generali**

### **Scopo**

Art. 1. La presente legge regola la gestione dei rifiuti su tutto il territorio del Comune di Brusio.

Per gestione dei rifiuti s'intende il rilevamento, la raccolta, la separazione, il trasporto, il trattamento, il riciclaggio e l'eliminazione degli stessi.

### **Diritto applicabile**

Art. 2. Riservato il diritto federale si applicano per analogia e in quanto non in contraddizione con la presente legge le norme della legge cantonale sulla gestione dei rifiuti e relativa ordinanza di volta in volta in vigore.

### **Concetto**

Art. 3. Il Comune organizza, in gestione diretta, o tramite enti, o in appalto, il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.

### **Principi**

Art. 4. Tutti gli abitanti e le aziende sono tenute, per quanto possibile, a evitare o diminuire la produzione di rifiuti.  
I rifiuti prodotti devono essere separati ed eliminati secondo le diverse possibilità di smaltimento. Il Comune provvede alla necessaria informazione e sensibilizzazione della popolazione.

### **Ordinanza**

Art. 5. Il Consiglio comunale emana l'ordinanza per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel Comune di Brusio.

### **Esecuzione**

Art. 6. L'emanazione dei regolamenti d'esecuzione è di competenza del Consiglio comunale.

## **II. Genere dei rifiuti e modalità di raccolta**

### **Genere dei rifiuti**

Art. 7. Sono considerati rifiuti ai sensi della presente legge segnatamente tutte le sostanze e tutti gli oggetti solidi, fangosi e liquidi provenienti dalle economie domestiche, dai negozi, dagli esercizi pubblici, dagli uffici, dagli studi professionali, dalle aziende industriali, artigianali e agricole nonché da impianti di smaltimento, da cantieri, strade o altro, di cui il proprietario o detentore intende liberarsi, oppure sostanze, che è nell'interesse pubblico riciclare, rendere innocue o eliminare in modo ecologico.

Ne sono esclusi le acque di rifiuto, le feci, il contenuto di fosse settiche, pozzi d'accumulo, gabinetti chimici e simili, il colaticcio, il letame e i liquidi dei silos.

### **Modalità di raccolta**

Art. 8. 1. Rifiuti solidi urbani, ingombranti, riciclabili e speciali:

Le modalità di consegna sono regolate nell'ordinanza e nei relativi regolamenti. L'acquisto o la manutenzione di eventuali cassonetti incombe a ogni economia domestica o azienda, ad eccezione di quelli di pubblico interesse. Il Comune acquista e mantiene i contenitori per i rifiuti riciclabili.

2. Posti di raccolta:

Il Comune è responsabile per l'allestimento, l'organizzazione e la gestione dei posti di raccolta dei rifiuti urbani, ingombranti e riciclabili. Il Comune può organizzare e gestire, in proprio o con incarico a terzi, un'area per il compostaggio.

3. Rifiuti dell'edilizia:

Il Comune organizza e gestisce, in proprio o con incarico a terzi, una discarica comunale per i rifiuti dell'edilizia.

## **III. Finanziamento**

### **Il principio di causalità**

Art. 9. Chi produce o detiene rifiuti deve assumerne le spese della gestione e cioè tutti i costi fatturati al Comune per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento come pure le altre spese causate al Comune per la corretta gestione dei rifiuti.

Art. 10. La Commissione del Consiglio comunale controlla e stabilisce annualmente la ripartizione delle tasse da riscuotere in base ai costi effettivi ed al principio di equità. Inoltre fissa le tariffe applicate per la consegna diretta dei rifiuti ingombranti e speciali.

1. Rifiuti solidi urbani e rifiuti riciclabili:

Si riscuotono le seguenti tasse a copertura delle spese:

- a) una tassa base per le economie domestiche o per ogni contribuente fiscale (persone fisiche)
- b) una tassa base per le aziende
- c) una tassa sulla quantità di rifiuti prodotti (ecotassa), applicata ai diversi sacchi o cassonetti.

2. Rifiuti ingombranti:

I rifiuti ingombranti consegnati ai posti di raccolta centrali organizzati dal Comune, vengono tassati in base alle tariffe vigenti.

### 3. Rifiuti speciali:

L'ordinanza di questa legge stabilisce quali siano i rifiuti speciali e le modalità della loro consegna e smaltimento.

I rifiuti consegnati al posto di raccolta saranno fatturati direttamente al consegnatario a seconda della loro specie e quantità, conformemente al regolamento e all'apposita tabella dei costi.

Il Comune organizza periodicamente un'azione di raccolta gratuita per piccole quantità di rifiuti speciali provenienti dall'economia domestica.

### 4. Rifiuti provenienti dall'edilizia:

Il materiale inerte ed il materiale di scavo e di demolizione non inquinato vanno depositati nelle discariche o nei depositi indicati dal Comune. Il Consiglio comunale fissa la tassa di deposito a copertura delle spese di gestione della discarica o del deposito, nonché dello smaltimento di questi rifiuti.

## **IV. Disposizioni penali**

### **Controlli e multe**

Art. 11. Le contravvenzioni commesse, intenzionalmente o per negligenza, a questa legge, all'ordinanza ed ai regolamenti vengono punite dalla Commissione del Consiglio comunale con una multa fino a fr. 5'000.-- in conformità alla legge cantonale sulla giustizia penale. Se il contravventore agisce con fine di lucro la Commissione del Consiglio comunale non è legata al limite massimo e considera anche il profitto conseguito con l'eliminazione illegale dei rifiuti. Il tentativo e la complicità sono punibili.

### **Ripristino dello stato di legalità**

Art. 12. Indipendentemente da una eventuale multa, il ripristino dello stato di legalità può essere imposto con comminatoria. Se non viene dato seguito entro termine adeguato a tale diffida il Consiglio comunale ordina un'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente.

### **Rimedi legali**

Art. 13. Contro decisioni della Commissione del Consiglio comunale è ammesso il ricorso entro 20 giorni dalla notifica al Consiglio comunale.

## **V. Disposizioni finali**

### **Entrata in vigore**

Art. 14. La presente legge viene dichiarata in vigore dal Consiglio comunale dopo l'accettazione da parte dell'Assemblea comunale. Essa sostituisce il regolamento comunale concernente il deposito e il trasporto delle spazzature del 21.11.1976.